

Autovetture aziendali: la considerazione ai fini del reddito dopo le modifiche 2025

Milano– 13 ottobre 2025

Asnaghi Andrea

AUTOVEICOLI

Premessa: per «autoveicolo aziendale» si intende qui *qualsiasi autoveicolo in disponibilità* dell'azienda (proprietà, leasing, full-rent, noleggio, etc.).

Qualunque sia la tipologia di disponibilità, si applicano regole omogenee

- sia per la considerazione fisco-previdenziale del benefit verso il lavoratore;**
- sia per la considerazione del bene come costo fiscalmente detraibile.**

AUTOVEICOLI

Se l'uso di autoveicoli è una costante aziendale di una certa importanza, è importante stilare un **regolamento aziendale** che preveda:

- I termini e limiti di utilizzo (ad es. per beni non in uso promiscuo) tipo : uso dei familiari o terzi, periodi d'uso, ricovero del mezzo, utilizzi a rischio, etc.);
- Le condizioni di uso in **sicurezza**;
- Chi/come si occupa della **manutenzione**;
- Come si gestiscono multe o sanzioni;
- Come si rilevano e gestiscono i danni;
- Altri diritti, doveri ed oneri a carico dell'utilizzatore.

AUTOVEICOLI

Importante anche stilare una **lettera di assegnazione** al dipendente.

In essa si richiameranno succintamente le norme del regolamento (se non c'è regolamento la lettera di assegnazione diventa quasi indispensabile), i termini d'uso, di conservazione e di restituzione e i criteri di considerazione fiscale e retributiva del bene.

Valutare anche se stabilire un'eventuale **temporaneità** dell'assegnazione del bene o i criteri per cui revocare l'assegnazione (ad es. cambio mansioni).

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

La disponibilità al dipendente viene considerata – ai fini fiscali e previdenziali – in modo forfetario/convenzionale.

Il valore annuo di tale disponibilità fu fissato convenzionalmente dalla **vecchia versione del TUIR** nel 30% di 15000 km (4.500 km./anno) moltiplicati per l'ind. Km. da tabelle ACI, assunte ogni fine anno (per l'anno successivo) per decreto Min. Finanze.

L'importo, di norma su base *mensile**, può essere:

- riaddebitato al dipendente con fattura (iva compresa);
- considerato come retribuzione in natura (aumenta gli imponibili).

***per assegnazione in corso d'anno la regola è : valore /365 x gg assegnazione**

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Dal 1° luglio 2020 (solo per le auto immatricolate dopo tale data ed assegnate dopo tale data) fu cambiata l'incidenza fiscale dell'autovettura a seconda del tipo di emissione della stessa.

Praticamente la percentuale da applicare sui 15.000 km annui per il calcolo del valore convenzionale non fu più fissa al 30% ma variabile:

aliquota	grado di inquinamento del veicolo	Comparazione al precedente	aliquota
25 %	veicoli con emissione di CO2 fino a 60g/km	migliorativa	25 %
30%	veicoli emissione di CO2 oltre 60g/km e fino 160g/km	uguale	30%
40%	veicoli emissione di CO2 oltre 160g/km e fino 190g/km	peggiorativa	40%
50%	veicoli emissione di CO2 superiore a 190g/km	peggiorativa	50%

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Dal 1° gennaio 2021 vi fu inoltre un peggioramento per le auto più inquinanti (le ultime due fasce – valide a tutto il 31/12/2024)

Aliquota prec.	grado di inquinamento del veicolo	Comparazione al precedente	Aliquota dal 1/1/2021
25 %	veicoli con emissione di CO2 fino a 60g/km	Migliorativa (uguale al 07/2020)	25 %
30%	veicoli emissione di CO2 oltre 60g/km e fino 160g/km	uguale	30%
40%	veicoli emissione di CO2 oltre 160g/km e fino 190g/km	peggiorativa	50%
50%	veicoli emissione di CO2 superiore a 190g/km	peggiorativa	60%

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Rivoluzione 2025 ! «transizione energetica (*improvvisata*)

L. 207/2024 (L. bilancio 2025) art. 1 comma 48

(mitigato – male - dall'art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 conv. In L. 24 aprile 2025, n. 60 – G.U. Il 29/4/2025)

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo rivoluzione 2025

Il legislatore intende profilare 3 fasce diverse (che rischiano di essere non omnicomprensive) di considerazione del benefit auto promiscuo, fermo restando il riferimento base dei 15000 km annui

FASCIA 1

Veicoli *immatricolati e concessi* in uso promiscuo entro il 30/06/2020

Vecchia disciplina 30 %

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso **promiscuo** **rivoluzione 2025**

FASCIA 2

Veicoli **concessi** in uso promiscuo dal 1/7/2020 (*SALVO ECCEZIONI*) al 31/12/2024 (norma precedente)

	grado di inquinamento del veicolo		Aliquota
	veicoli con emissione di CO2 fino a 60g/km		25 %
	veicoli emissione di CO2 oltre 60g/km e fino 160g/km		30%
	veicoli emissione di CO2 oltre 160g/km e fino 190g/km		50%
	veicoli emissione di CO2 superiore a 190g/km		60%

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso **promiscuo** **rivoluzione 2025**

FASCIA 2/bis – aggiunta «salva ritardatari» della primavera 2025

Veicoli *ordinati* (quindi di recente/nuova immatricolazione?) dai datori di lavoro entro il 31/12/2024 e *concessi* in uso al dipendente entro il 30/6/2025

Vale la fascia 2 (PRECEDENTE)

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo rivoluzione 2025

FASCIA 3

Veicoli di *nuova immatricolazione concessi* in uso promiscuo dal 1/1/2025

TIPO ALIMENTAZIONE VEICOLO	ALIQUTA SU BASE 15000 KN
VEICOLI A BATTERIA A TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA	10 %
VEICOLI ELETTRICI IBRIDI PLUG-IN	20%
TUTTI GLI ALTRI VEICOLI DIVERSI DAI PRECEDENTI	50%

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso **promiscuo** **rivoluzione 2025**

FASCIA 3/bis – circolare «di pentimento» 10/E del luglio 2025

Anche i veicoli di *vecchia immatricolazione* (ante 2025) *ma elettrici o ibridi plug-in* concessi in uso promiscuo dal 1/1/2025 godono delle aliquote forfettarie più agevolate (10 o 20 %)

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Attenzione ai casi non compresi precisamente dalla norma

Ris. 46 del 14/8/2020 A.E.

Per la concessione in uso si deve fare riferimento al *contratto* stipulato con il lavoratore (deve essere dal 1° luglio 2020) abbinato all'immatricolazione.

La Risoluzione sembra prevedere che per le auto immatricolate prima del 1/7/20 ma assegnate dopo tale data valga il **valore normale** e non convenzionale del bene.

[Di solito non si considerava: si usava il criterio antecedente (30 %) o quello più sfavorevole se veicoli più inquinanti]

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Il caso si ripropone nel 2025 ! (il legislatore non impara nulla)

Abbiamo pertanto DIVERSI sottocasi non compresi nel valore convenzionale:

- **(vecchio) :le auto immatricolate prima del 1/7/20 ma assegnate dopo tale data**
- **nuovo*: auto immatricolate prima del 31/12/2024 ma assegnate dal 1/1/2025**

***(caso in parte mitigato dalla fascia 2/bis vista in precedenza: ordinate entro il 31/12/2024 può essere anche molto prima, comunque l'assegnazione dopo il 30/6/25 di auto immatricolate entro il 31/12/24 entra nella stesa logica di *valore non convenzionale*).**

AUTOVEICOLI

Data Immatricolazione	Data sottoscrizione lettera assegnazione al lavoratore	Data consegna veicolo al lavoratore	Disciplina applicabile
Entro il 30/06/2020	Entro il 30/06/2020	Entro 30/06/2020	30% valore convenzionale Tabelle ACI
Entro il 30/06/2020	Dal 1 luglio 2020	Dal 1 luglio 2020	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Entro il 30/06/2025	% in base alle emissioni CO ₂
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2025	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Tra il 1/1/2025 e il 30/06/2025	Tra il 1/1/2025 e il 30/06/2025	% in base alle emissioni CO ₂
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Tra il 1/1/2025 e il 30/06/2025	Dal 1/7/2025	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro
Dal 1/7/2020 al 31/12/2024	Dal 1/7/2025	Dal 1/7/2025	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro

AUTOVEICOLI

Data Immatricolazione	Data sottoscrizione lettera assegnazione al lavoratore	Data consegna veicolo al lavoratore	Disciplina applicabile
Dal 1/1/2025 al 30/06/2025	Entro il 31/12/2024	Tra il 1/1/2025 e il 30/06/2025	% in base alle emissioni CO ₂
Dal 1/1/2025 al 30/06/2025	Entro il 31/12/2024	Dal 1/7/2025	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro
Dal 1/1/25 al 30/06/25 e ordine effettuato entro 31/12/24	Dal 1/1/2025 al 30/06/2025	Dal 1/1/2025 al 30/06/2025	% in base alle emissioni a meno che non si tratti di veicoli elettrici
Dal 1/7/2025	Entro il 31/12/2024	Dal 1/7/2025	Valore normale del bene al netto utilizzo a favore del datore lavoro
Dal 1/1/2025	Dal 1/1/2025	Dal 1/1/2025	% in base alimentazione

AUTOVEICOLI

Ma ...come si calcola il valore normale del bene?

Art. 51 co. 3 TUIR

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla **determinazione del valore normale dei beni e dei servizi** contenute nell'articolo 9. **In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.** Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

AUTOVEICOLI

Ma ...come si calcola il valore normale del bene?

Art. 9 co. 3 TUIR

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

AUTOVEICOLI

Ma ...come si calcola il valore normale del bene?

la difficoltà sull'auto ad uso promiscuo (a differenza di un bene statico) è che il concetto è ibrido e dinamico

Ibrido: i valori considerati sono sia per uso personale sia per uso di lavoro

Dinamico: ad es. per le variazioni dei costi del carburante, assicurazioni etc.

AUTOVEICOLI

Intervengono diversi fattori:

- Costo noleggio (di solito ha una certa omnicomprensività)

In alternativa (ammortamento, assicurazione, bollo, manutenzione)

- Costo carburanti
- Pedaggi

Considerarli in **maniera analitica** è molto arduo !

NB AE non accetta forfettizzazioni che non si basino almeno su un criterio documentabile/analitico

AUTOVEICOLI

Alcuni criteri per determinare il valore normale (auguri!):

[Costi di possibile separazione (es. pedaggi): a ognuno il suo (il dipendente li sostiene da solo o li rimborsa all'azienda)]

A) Costi globali autovettura (noleggio o proprietà), compresi carburanti

Costo totale / km totali annui x km ad uso personale

B) Oppure costo km ACI (da tabella reale) x km ad uso personale

AUTOVEICOLI

ATTENZIONE!

Pare che la rilevazione dei km effettivi (ad uso personale e ad uso aziendale) sia indispensabile per calcolare il valore normale del bene.

Tuttavia...

Se ne deduce che il valore normale del bene autovettura potrebbe essere **inferiore** a quello stabilito in misura forfettaria (se il n. di km ad uso personale sia esiguo).

AUTOVEICOLI

Il rimborso del bene auto-promiscuo da parte del dipendente

Se il dipendente rimborsa all'azienda il valore fiscale dell'auto, ciò abbatte (fino a zero) il benefit.

Il rimborso è soggetto a **fatturazione** (se si prende a riferimento il valore del fringe ricordarsi che è IVA compresa).

Vantaggi:

- Detraibilità integrale IVA
- Meno problemi per la valorizzazione a TFR e retr. di fatto.

(qualche utilità anche se ipotesi in cui si è costretti a considerare valore normale del bene).

AUTOVEICOLI

Interpello 233/E del 9/9/25 (ma chi fa certe domande???)

Aziende che fatturano al dipendente un costo degli optional.

Tale fatturazione non diminuisce il fringe benefit.

«qualora l'Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione»

AUTOVEICOLI

Interpello 237/E del 10/9/25

- La *card* messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell'autovettura, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti "*carburante*", è incluso nella determinazione forfetaria del *benefit* tassabile fissata dall'ACI.
- Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla *Società*, l'importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del *benefit* tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

AUTOVEICOLI

Autoveicoli – uso promiscuo

Il valore convenzionale funge da importo minimo (si può riaddebitare di più o considerare una retribuzione in natura più alta).

Il valore convenzionale non serve necessariamente come base per altre considerazioni (= valutazione del benefit ai fini della retribuzione globale di fatto >> es. calcolo del tfr).

Si può ridurre in funzione dell'utilizzo ma non in funzione di altre spese sostenute dal dipendente per l'uso.

NB L'auto – come qualsiasi retribuzione in natura – può far parte della retribuzione e non solo aggiungersi ad essa (con accordo col lavoratore), in tal caso l'imponibilità è piena.

AUTOVEICOLI

valore chilometrico: diverso secondo il caso

Per valorizzazione benefit: tabella D.M. fiscale che esce a fine anno – valore fisso per tutto l'anno successivo, sulla base di 15.000 km/anno).

Per rimborso auto propria del dipendente (o per valore normale del bene): tabelle ACI, i valori cambiano e vengono aggiornati periodicamente e si deve vedere il chilometraggio annuo effettivo (dichiarato dal dipendente o rilevabile dall'auto) e non i 15000 km.

Tale costo comprende tutto (anche il carburante).